



**COMUNE DI
VOLONGO**
Provincia di Cremona

Codice Ente: 10817 1
COPIA

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**
Sessione ordinaria di prima convocazione
- seduta pubblica -

n° **4** del **24.04.2021**

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ALIQUOTA ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addi **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **09.00** nella Sala delle Adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

			Presenti - Assenti	
1	NAVARRA FABIO	Sindaco	P	
2	DELLABONA DANIELE	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
3	PICCININI GIOVANNI	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
4	PINZI MAURIZIO	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
5	RONGONI ANTONIO	Consigliere gruppo di maggioranza	A	
6	ANELLI KATIA	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
7	FERRARI AGNESE	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
8	FONTANA ROBERTO	Consigliere gruppo di maggioranza	A	
9	RAPUZZI CARLO	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
10	ALBERTI MANUELA	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
Totale			8	2

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **SEGRETARIO COMUNALE**, Dott.ssa **ROSELLA MOSTI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Si prende atto dell'assenza giustificata dei Consiglieri Comunali: Signor Rongoni Antonio e Signor Fontana Roberto.

Accertata la validità dell'adunanza, il Geom. **FABIO NAVARRA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiarando aperta la seduta invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco, ricordato che è presente in aula il Responsabile del Servizio Amministrativo Economico Finanziario Rag. Fabio Guerreschi, illustra l'argomento all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

SENTITI gli ulteriori dettagli del Responsabile del Servizio Amministrativo Economico Finanziario, Rag. Fabio Guerreschi;

RICHIAMATO l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, il quale prevede che la suddetta imposta si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con Decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i Comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai Comuni ed ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO l'art.1, comma 4 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, modificato dall'art.1, comma 142 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce il calcolo per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni di C.C:

- n.4 del 31.03.2007 con la quale il Comune di Volongo ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed approvato contestualmente il relativo regolamento comunale;
- n. 31 del 29.11.2013 con la quale, tra l'altro, è stato riapprovato il regolamento comunale concernente la disciplina della presente addizionale;
- n. 1 del 23.06.2020 con la quale è stata determinata per l'anno 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,60% e confermato il relativo regolamento;

VISTI:

- l'art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti Locali alleghino al Bilancio di Previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- l'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
- l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI:

- l'art. 107, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione di cui all'art. 151, comma 1 del citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 gennaio 2021";
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 in data 18 gennaio 2021, il quale dispone:
 - "1. Il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2021.
 - 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli Enti Locali l'esercizio provvisorio del Bilancio, sino alla data di cui al comma 1";
- l'art. 30 comma 4 D.L. 22.03.2021 n. 41 (pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22.03.2021) con il quale è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n.28 del 13.04.2021 di presentazione della nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2021/2023;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 13.04.2021 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 (art. 11 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118);

RITENUTO necessario nell'ambito della manovra di Bilancio per il triennio 2021-2023, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi di governo, confermare l'aliquota 2020 dell'addizionale all'IRPEF per l'anno 2021 (aliquota unica in misura pari allo 0,60%);

VISTO che in base ai dati reperiti dal simulatore messo a disposizione dal Ministero sul Portale del Federalismo Fiscale e all'accertamento dell'entrata dell'anno 2020, l'applicazione dell'addizionale per l'anno 2021 nella misura dello 0,60% dovrebbe comportare un gettito tributario, stimato prudenzialmente, a favore del bilancio comunale, pari a € 40.000,00;

CONSIDERATO l'obbligo di assicurare l'equilibrio economico finanziario del bilancio (art. 151 – D.Lgs. 267/2000);

RITENUTO, pertanto, necessario procedere in merito;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

- 15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
- 15-bis. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

- 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i Regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'Imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'Imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il Regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'Imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- 15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i Regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'Imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lett. e) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'art. 1, comma 1129, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede alla pubblicazione dei Regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del Federalismo Fiscale.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 “TUEL”;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

APERTA E CHIUSA la discussione per mancanza di interventi;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

- 1. DI CONSIDERARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che si intende recepita e riportata al presente punto del dispositivo;
- 2. DI CONFERMARE** per l'anno 2021 l'aliquota unica dello 0,60% dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);
- 3. DI FAR RINVIO** per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i. ed al regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 29.11.2013 e che qui si intende riconfermato;
- 4. DI CONFERMARE** in € 12,00 l'importo fino a concorrenza del quale non sono dovuti e/o non sono effettuati rimborsi relativamente all'addizionale comunale Irpef;
- 5. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è finalizzato all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'Ente e per mantenere i livelli attuali dei servizi erogati alla collettività;

6. DI DISPORRE che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della normativa in premessa citata;

7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2021/2023 ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti,

DICHIARA

immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.L.gs T.U. 18.08.2000 n. 267, data l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI VOLONGO

Provincia di Cremona

Allegato alla deliberazione di
C.C. n. 4 del 24.04.2021

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 T.U.E.L. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione

OGGETTO: **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ALIQUOTA ANNO 2021.**

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica.

FAVOREVOLE

Si attesta per il presente atto la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 come modificato e integrato dal Decreto Legge n. 174/2012 convertito con Legge 213/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Fabio Guerreschi

.....

2) Parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
f.to Rag. Fabio Guerreschi

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
f.to Geom. Fabio Navarra

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Rosella Mosti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO

Volongo, li 27/04/2021

La su estesa deliberazione:

Ai sensi dell'art.124, comma 1°, D.Lgs. n. 267/2000 copia del presente verbale viene
oggi pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

È stata comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell'art.125 D. Lgs. n° 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Rosella Mosti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Volongo, li 27/04/2021



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mosti Rosella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 D.Lgs. n. n. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3°, D.Lgs. n.
n. 267/2000:

Volongo, li/...../.....



Il Segretario Comunale